

ALLEGATO A) ALL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "FRAGLIA VELA GABRIELE D'ANNUNZIO"

Art. 1

Denominazione sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli art. 36,37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione, senza finalità lucrative, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Fraglia Vela Gabriele d'Annunzio".

L'associazione ha sede a Gardone Riviera in Corso Zanardelli 234, l'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. L'ass.ne è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Oggetto e scopi

L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'ass.ne inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. L'associazione si propone come scopo principale:

- la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della vela e delle discipline sportive collegate favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza della vela e dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo ed aggregazione;

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione al coordinamento ed alla pratica, anche a scopo formativo della vela e delle discipline sportive collegate.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana vela, i cui Statuti e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'Associazione si impegna inoltre a rispettare e far rispettare le norme e la disciplina prevista dal CONI.

L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

Ai fini organizzativi l'associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive

eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalla Federazione.

L'associazione si propone, infine, di svolgere occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e della vela nello specifico;
- b) predisporre dei centri di servizio per gli associati ed i cittadini interessati allo studio, alla pratica delle attività dell'Associazione ed all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio della vela;
- c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e preparazione per allenatori e tecnici;
- d) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) pubblicare riviste, libri, videocassette, o altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
- f) aprire un sito internet.
- g) Promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia ed all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva.

L'associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3 **Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote suppletive ed aggiuntive dei soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto e nei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Nel caso di raccolta pubblica di fondi ed altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione, provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 **Associati**

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione, e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari e interne circa l'utilizzo dei beni, delle attrezzature dell'associazione, od in uso all'associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni di appartenenza;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del Coni.

Tutti i soci dell'associazione devono essere soci della Federazione italiana vela; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni ed i rinnovi devono essere richiesti per tramite dell'Associazione. Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o in caso di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - inadempienze a norme o regolamenti stabiliti da altri enti o ass.ni cui l'associazione si sia affiliata (Federazioni sportive);
 - inadempienza alle norme e direttive del Coni;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione dei soci;

- di frequentare i locali dell'associazione ed usare le attrezzature sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare le norme stabilite dalle Federazioni sportive alle quali l'associazione è affiliata;
- ad osservare le norme e le direttive del Coni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- ad utilizzare correttamente gli impianti, le attrezzature sportive i beni di proprietà od in uso all'associazione impegnandosi alla conservazione ed al buon uso.

Art. 6

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente, dal consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, qualora istituito.

Art. 8

Assemblea degli associati

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art. 9 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre, eletti dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un quadriennio e i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni di appartenenza.

E' fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di Consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente Dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere anche fatta mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali modalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano. I verbali della riunione, trascritti, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 10 Presidente

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

In caso assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 11 Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Revisore contabile resta in carica per quattro esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto. I sindaci, ovvero il revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto e trascritto apposito verbale.

Art. 12 Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi nel caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 13
Divieto di distribuzione di utili

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14
In trasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 15
Modifiche dello Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 16
Scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni di appartenenza o dal Coni.

Art. 17
Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.